



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELL'AREA COMUNALE
ALL'APERTO SITA IN VIA MARCONI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 29.11.2010.
- Ripubblicato all'albo pretorio dal 27.12.2010 al 11.01.2011 ai sensi dell'art.86 del vigente Statuto comunale.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 23.03.2016.
- Ripubblicato all'albo pretorio dal 13.04.2016 al 28.04.2016 ai sensi dell'art.86 del vigente Statuto comunale.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 25.02.2019.
- Ripubblicato all'albo pretorio dal 13.03.2019 al 28.03.2019 ai sensi dell'art.86 del vigente Statuto comunale.

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Utilizzo dell'area per manifestazioni ricreative e ludiche, feste e sagre paesane
Art. 3	Utilizzo dell'area da parte di operatori privati del settore circense, dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento
Art. 4	Utilizzo dell'area come parcheggio in concomitanza temporale con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di carattere ordinario e straordinario
Art. 5	Istruttoria delle istanze e criteri di priorità
Art. 6	Divieto di cessione dell'autorizzazione dell'area
Art. 7	Revoca dell'autorizzazione
Art. 8	Decadenza dell'autorizzazione per colpa del concessionario
Art. 9	Oneri del soggetto autorizzato all'occupazione
Art. 10	Responsabilità
Art. 11	Codice etico dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino"
Art. 12	Richiamo alla legge

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area comunale sita in via Marconi e contraddistinta in mappa al n. 5706 del Comune Amministrativo e Censuario di Calusco d'Adda, idonea per lo svolgimento di attività di carattere ricreativo, sportivo, sociale e culturale in genere, con particolare riferimento alle feste all'aperto organizzate, per consuetudine, da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale quali Associazioni, Gruppi di Volontariato, ed operatori privati del settore circense, dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento. L'area è da ritenersi altresì idonea come parcheggio da utilizzarsi in concomitanza temporale con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi anche di carattere ordinario quale il mercato settimanale.

L'area è concessa in uso nello stato di fatto in cui si trova, senza particolari strutture o dotazioni tecniche idonee allo svolgimento di spettacoli o manifestazioni; resta quindi onere del utilizzatore la gestione dell'area e il reperimento di tutte le strutture necessarie alla funzione per quale fine concessa in uso.

Articolo 2

Utilizzo dell'area per manifestazioni ricreative e ludiche, feste e sagre paesane

L'utilizzo dell'area per manifestazioni ricreative e ludiche, feste e sagre paesane organizzate da privati, società o enti con scopo di lucro è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale previo pagamento anticipato di un importo stabilito da Tariffario approvato dalla Giunta Comunale in osservanza alle vigenti disposizioni in materia con l'aggiunta dell'importo cauzionale, anch'esso previsto dal Tariffario, in caso di danneggiamento, mancato ripristino o ritardata consegna dell'area da parte del soggetto autorizzato. La cauzione verrà restituita al soggetto autorizzato previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico ad avvenuta pulizia e ripristino dell'area.

L'istanza dovrà essere inoltrata, in carta semplice, da parte dell'operatore interessato non meno di 90 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, e dovrà tassativamente indicare l'indirizzo anagrafico, l'indirizzo e-mail, il n. di telefono e di fax al fine di garantire l'immediata comunicazione di riscontro in fase istruttoria.

L'utilizzo dell'area per lo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo senza scopi di lucro patrocinate dall'Amministrazione Comunale, è a titolo gratuito, ma è subordinato al rilascio di Autorizzazione per l'occupazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale previo il versamento della cauzione nella misura prevista dal Tariffario.

La richiesta per l'utilizzo deve avvenire nelle forme e nei modi stabiliti per la richiesta del patrocinio da parte dell'ente.

In caso di installazione di infrastrutture per lo svolgimento di spettacoli, al fine del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. copia del certificato statico e della documentazione tecnica delle attrezzature utilizzate (tensostrutture, palchi, cucine, strutture);
2. copia del collaudo statico delle eventuali attrazioni posate in corso di validità e copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice;
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
4. nulla osta della S.I.A.E;

5. pianta in scala non inferiore a 1:200 con l'esatta predisposizione delle attrezzature;
6. copia dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (DIAP);
7. copia dell'autorizzazione e copia dei relativi pagamenti in relazione alla tassa sulla pubblicità (se dovuta).

L'utilizzo dell'area è altresì subordinato alla posa di servizi igienici in numero adeguato alla manifestazione da svolgere che saranno determinati con il provvedimento autorizzativo.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni, all'interno dell'area, potrà essere consentita la compresenza di operatori privati, hobbisti e commercianti, per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il numero, le generalità degli operatori e le superfici interessate dall'occupazione dovranno essere esplicitate nell'istanza di occupazione dell'area inoltrata dal soggetto responsabile dell'evento.

È altresì necessario provvedere, in maniera autonoma e contattando direttamente la società concessionaria per lo smaltimento dei rifiuti, al pagamento della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

La durata delle suddette occupazioni non potrà essere superiore a giorni 20.

La priorità per l'occupazione dell'area verrà data alle associazioni culturali, sportive e sociali iscritte all'Albo delle Associazioni caluschesi.

Articolo 3

Utilizzo dell'area da parte di operatori privati del settore circense, dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento

L'utilizzo dell'area da parte di operatori privati del settore circense, dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento, è subordinato al rilascio Autorizzazione per l'occupazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale previo pagamento anticipato di un importo stabilito da Tariffario approvato dalla Giunta Comunale in osservanza alle vigenti disposizioni in materia con l'aggiunta dell'importo cauzionale, anch'esso previsto dal Tariffario, in caso di danneggiamento, mancato ripristino o ritardata consegna dell'area da parte del soggetto autorizzato. La cauzione verrà restituita al soggetto autorizzato previa verifica da parte dell'Ufficio Polizia Locale ad avvenuta pulizia e ripristino dell'area.

L'istanza dovrà essere inoltrata, in carta semplice, da parte dell'operatore interessato non meno di 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, e dovrà tassativamente indicare l'indirizzo anagrafico, l'indirizzo e-mail, il n. di telefono e di fax al fine di garantire l'immediata comunicazione di riscontro in fase istruttoria e l'indicazione del periodo di effettiva presenza nell'area e l'esatta indicazione del numero e del giorno e dell'orario degli spettacoli.

L'eventuale irreperibilità del richiedente al recapito indicato comporterà l'automatica archiviazione dell'istanza.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere altresì prodotta la seguente documentazione:

1. copia dell'Autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo con rinnovo annuale;
2. copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità;
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
4. documento comprovante il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione nonché il numero dei carri e delle abitazioni;

5. copia dei libretti di circolazione e delle assicurazione dei veicoli che sosterranno nell'area;
6. copia della licenza a gestire l'attrazione;
7. stato di famiglia e residenza del titolare;
8. elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
9. copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice;
10. nulla osta della S.I.A.E;
11. pianta in scala non inferiore a 1:200 con l'esatta predisposizione delle attrezzature;
12. copia dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (DIAP);
13. copia dell'autorizzazione e copia dei relativi pagamenti in relazione alla tassa sulla pubblicità.

L'utilizzo dell'area è altresì subordinato alla posa di servizi igienici in numero adeguato alla manifestazione da svolgere che saranno determinati con il provvedimento autorizzativo.

In caso di domande concorrenti verrà data priorità all'ordine di arrivo.

È altresì necessario provvedere, in maniera autonoma e contattando direttamente la società concessionaria per lo smaltimento dei rifiuti, al pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

La durata per ogni utilizzo non potrà essere superiore a 20 giorni comprensivi della durata di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

L'area non può essere concessa in uso per gli scopi di cui al presente articolo nei seguenti periodi:

- nei mesi di giugno, luglio e agosto;
- dalla penultima domenica di settembre alla seconda domenica di ottobre;
- dal 25 ottobre al 3 novembre.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni, all'interno dell'area, potrà essere consentita la compresenza di operatori privati, hobbisti e commercianti, per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il numero, le generalità degli operatori e le superfici interessate dall'occupazione dovranno essere esplicitate nell'istanza di occupazione dell'area inoltrata dal soggetto responsabile dell'evento.

Articolo 4

Utilizzo dell'area come parcheggio in concomitanza temporale con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di carattere ordinario e straordinario

L'utilizzo dell'area come parcheggio in concomitanza temporale con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi anche di carattere ordinario quale il mercato settimanale, potrà essere consentito previa stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto interessato che contempra:

- Apposizione di idonea segnaletica stradale;
- Garanzia di sorveglianza della circolazione veicolare;
- Pulizia e ripristino dell'area;
- Oneri di compensazione e/o indennizzo a favore dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Istruttoria delle istanze e criteri di priorità

L'istruttoria delle istanze è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale. Il responsabile del procedimento dovrà richiedere entro gg. 15 dal ricevimento le eventuali integrazioni che si ritenessero necessarie, comunicando altresì l'eventuale non disponibilità dell'area per altra occupazione o altro motivo ostativo.

In caso di richiesta di occupazione per un medesimo periodo da parte di più soggetti costituirà assoluta priorità l'occupazione dell'area per manifestazioni patrocinate da parte dell'Amministrazione Comunale. Nei rimanenti casi costituirà elemento di priorità la data di presentazione dell'istanza e la relativa acquisizione agli atti di tutta la documentazione di cui all'art. 3.

Articolo 6

Divieto di cessione dell'autorizzazione dell'area

E' assolutamente vietata la cessione dell'autorizzazione dell'area. In caso di più operatori compresenti nell'area nel medesimo periodo i nominativi di tutti gli interessati coinvolti nella manifestazione dovranno essere debitamente esplicitati nell'istanza di autorizzazione inoltrata. La violazione del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione ed il pagamento di una sanzione da €. 500,00 a €. 1.000,00 a titolo di oblazione.

Articolo 7

Revoca dell'autorizzazione

Qualora la revoca dell'autorizzazione avvenga per responsabilità del soggetto autorizzato, il Comune potrà introitare la cauzione versata e inibire l'occupazione dell'area da parte del soggetto autorizzato per non meno di anni due.

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento l'autorizzazione per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 8

Decadenza dell'autorizzazione per colpa del concessionario

Qualora il soggetto autorizzato non occupi l'area entro giorni 2 dalla data prevista di inizio occupazione, l'autorizzazione potrà essere revocata e l'area assegnata ad altro richiedente senza che il soggetto precedentemente autorizzato possa avanzare diritti di sorta. Il soggetto dichiarato decaduto, è tenuto al pagamento previsto per l'occupazione dell'area per il periodo in cui l'area gli è risultata assegnata.

Articolo 9

Oneri del soggetto autorizzato all'occupazione

Tutte le spese relative all'istruttoria della richiesta, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico del soggetto richiedente autorizzazione.

Durante l'occupazione dell'area l'uso di amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzativo ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti.

Le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da svolgere durante l'occupazione, dovranno essere oggetto di separata abilitazione con inoltro delle dichiarazioni (D.I.A.P. ex LL.RR. 1/2007-8/2007 e DDGR 4502/2007-6919/2008).

Articolo 10 Responsabilità

L'uso dell'area s'intende effettuato sotto la responsabilità del richiedente e di chi utilizza le strutture, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'ente proprietario.

Articolo 11 Codice Etico dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino"

In attuazione degli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande il richiedente è tenuto:

1. al rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni;
2. al rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche e a persone in evidente stato di ebbrezza;
3. a permettere gratuitamente uno spazio "infopoint" all'equipe del progetto "breack point" dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino" affinché promuova iniziative di prevenzione correlate al Codice Etico (il Comune dovrà inviare all'Azienda copia dell'autorizzazione per consentire agli operatori del progetto "breack point" di prendere contatti operativi con gli organizzatori);
4. ad adottare politiche commerciali e strategiche per la promozione di una cultura della sicurezza e della salute rivolte in specie ai giovani al fine di evitare l'abuso di alcool come definite dal Codice Etico.

Articolo 12 Richiamo alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo regolamento, e nelle altre leggi disciplinanti in materia.